

## REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2001

## che sospende il rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/161/CE <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 396/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2001 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2001 ammette il cumulo di origine CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, nei limiti di un

quantitativo di 3 878 tonnellate di zucchero nel periodo di validità di detto regolamento. Nel mese di marzo 2001 è stato rilasciato un titolo d'importazione per 3 878 tonnellate di zucchero.

- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 396/2001, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97, prevede che se le domande di titoli determinano il superamento del quantitativo di 3 878 tonnellate di zucchero, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande per il periodo di validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È sospesa la presentazione di nuove domande per il periodo di validità del regolamento (CE) n. 396/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.